

Regolamenti Comunali



REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 23.01.2001 con provvedimento n. 4

INDICE

Art. 1	Oggetto	e	finalità	del	regolamento
Art. 2	Sistema	di	di	di	esecuzione
Art. 3	Modalità	di	esecuzione	dei	lavori in amministrazione
Art. 4	Modalità	di	esecuzione	dei	lavori a cottimo diretta
Art. 5	Limiti	di	spesa	e	adozione
Art. 6	Preventivi			di	provvedimenti
Art. 7	Responsabile	del	procedimento	–	Scelta del preventivo
Art. 8	Responsabile	del	procedimento	–	Ordinazione dei lavori
Art. 9	Esecuzione			dei	lavori
Art. 10	Pagamento			dei	lavori
Art. 11	Collaudo	o	certificato	di	regolare esecuzione dei lavori
Art. 12	Verbalizzazione			del	procedimento
Art. 13	Individuazione	del		responsabile	del procedimento
Art. 14	Divieto	di		frazionamento	dei lavori
Art. 15	Oneri				fiscali
Art. 16	Entrata in vigore				

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia.
2. I lavori che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
 - a. Manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge nr. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro (£. 96.813.500)
 - c. Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e. Lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore

inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

3. La manutenzione o riparazione di opere od impianti di cui al comma precedente può riguardare:

a. per il servizio delle strade:

le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni, rovine di manufatti ecc. nei limiti necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori e danni alla circolazione stradale; la manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento del pietrisco, rifacimento parziale dei tronchi asfaltati o bitumati; lo sgombero della neve; lo spurgo delle cunette e delle chiaviche, le riparazioni ai manufatti; l'innaffiamento, il discioglimento delle banchine, la regolazione delle scarpate ed il relativo taglio dell'erba;

b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature e dei depuratori; rifacimento di tratti di fognatura; le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del Comune:

la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali anche con modifiche interne;

d. per il servizio pubblica illuminazione:

La manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

e. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

la manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche, nonchè dei resedi stradali caduti in uso pubblico; la manutenzione dei cimiteri; i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

**Art. 2
Sistemi di esecuzione**

1. I lavori di cui all'art. 1 sono eseguiti con il ricorso ai seguenti sistemi:

a cottimo fiduciario; in amministrazione diretta;

**Art. 3
Modalità di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta**

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.
2. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro (€ 96.813.500)

**Art. 4
Modalità di esecuzione dei lavori a cottimo fiduciario**

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese.
2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 **Limiti di spesa e adozione provvedimenti**

1. Il ricorso alla gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. 1 è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale competente entro l'importo di spesa per ogni intervento di 200.000 euro (€ 387.254.000).
2. Il Responsabile del Servizio Funzionale nel provvedimento di cui al primo comma indica:
 - la modalità di esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
per i lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario;
 - l'ammontare della spesa di ciascun lavoro nei limiti di cui al comma precedente;
 - le condizioni generali di esecuzione dei lavori;
 - le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
 - la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - la disponibilità finanziaria.
3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post – informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'Albo Pretorio dei nominativi degli affidatari.

Art. 6 **Preventivi di spesa**

1. Nelle fattispecie di cui al precedente art. 4, man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a imprese idonee indicando le condizioni di esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. I preventivi devono richiedersi ad almeno cinque imprese. E' consentito il ricorso ad una sola impresa quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro (€ 38.725.400).

Art. 7 **Responsabile del procedimento - Scelta del preventivo**

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6 il responsabile del procedimento, nelle fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più imprese, accertatene la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il comune, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo,

dà corso ugualmente all'esecuzione delle opere, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il comune.

3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il responsabile del procedimento opera assistito dall'Unità Operativa Contratti.

Art. 8

Responsabile del procedimento - Ordinazione dei lavori

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7 il responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione degli stessi, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 6.

L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale di cui al precedente art. 5, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata ed all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

Art. 9

Esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento o di un tecnico del servizio interessato dallo stesso incaricato.
2. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori di cui al precedente art. 8. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 10

Pagamento dei lavori

1. Le fatture dei lavori non possono essere pagate se non sono munite della certificazione della regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.

Art. 11

Certificato di regolare esecuzione dei lavori

1. Per i lavori di cui agli articoli precedenti dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione con le modalità indicate dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 12

Verbalizzazione del procedimento

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del procedimento, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare da apposito verbale.

Art. 13

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di cui al presente regolamento è il Responsabile del Servizio Funzionale interessato o il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, che ha il compito di adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli

casi.

2. Il Responsabile di cui al precedente comma può, per singole categorie di procedimenti e per singole fattispecie, delegare le funzioni ad altri impiegati del servizio stesso.

Art. 14

Divieto di frazionamento dei lavori

1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori quando le spese riguardino la stessa esigenza.

Art. 15

Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati dal presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".

Art. 16

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte del CO.Re.Co., è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.